



NOTA ESPLICATIVA

GARA 17/2013

**Procedura negoziata sotto soglia con aggiudicazione mediante massimo ribasso per
l'affidamento mediante Accordo Quadro con unico operatore economico del servizio di
trasporto e/o movimentazione di strumenti musicali occorrente Scuole Civiche di Milano –
Fondazione di Partecipazione
CIG 5433952F08**

INDICE

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI DATI INFORMATIVI.....	3
ART. 1 - OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE	4
ART. 3 - MODELLI DI DOCUMENTAZIONE.....	5
ART. 4 - MODALITA' RITIRO ATTI E MODELLI DI GARA	5
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (ART. 34 CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 163/2006).....	5
ART. 6 - DOCUMENTI DA PRESENTARE.....	7
Capo 1 - Forma, termini e modalità di recapito del plico d'offerta	7
Capo 2 - Contenuto del plico	7
Capo 3 - Documentazione Amministrativa (Busta A)	9
Capo 4 - Offerta economica (Busta B)	17
ART. 7 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	19
ART. 8 - VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA	19
ART. 9 - PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI.....	20
ART. 10 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA.....	20

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI DATI INFORMATIVI

STAZIONE APPALTANTE:

SCUOLE CIVICHE DI MILANO – Fondazione di Partecipazione – Alzaia Naviglio Grande, 20 – Milano, in breve indicata anche come Fondazione Milano

DECRETO:

Prot. n. SCMG-2013-0001806 del 16/12/2013

PROCEDURA DI GARA:

Procedura negoziata sotto soglia senza pubblicazione di bando con invito degli operatori

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

C.I.G. n. 5433952F08

APPALTO N. 17/2013:

Affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore economico, dei servizi di trasporto e/o movimentazione di strumenti musicali occorrenti a SCUOLE CIVICHE di MILANO

VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto è definito come segue:

A.)	Valore presunto dell'appalto, comprensivo di:	Euro 80.000,00
	- Costi di struttura e remunerazione dell'imprenditore,	
	- Costi del personale, dichiarati dall'operatore economico, non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006), di cui vedi precisazioni più avanti.	
B.)	Oneri aggiuntivi della sicurezza da indicare specificamente e non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008).	Euro 800,00 pari a 01,00%
A)+B) IMPORTO TOTALE PRESUNTO DELL'APPALTO		Euro 80.800,00 (ottantamilaottocento/00 euro)

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

Criterio del prezzo più basso, a corpo, mediante percentuale unica di ribasso offerta sui prezzi unitari per gli specifici tipi di prestazione ex art. 82 comma 1 lettera b del D.Lgs. 163/2006 e regolamento DPR 207/2010 art. 283 comma 4 e secondo le modalità indicate agli art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto e Tabella A allegata al CSA.

TERMINE DI ESECUZIONE:

n. 48 mesi decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo Quadro

TERMINE PER PRESENTARE L'OFFERTA

20 Gennaio 2014 ore 12:00

ART. 1 - OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente Nota Esplicativa di Gara ha ad oggetto:

- l'affidamento dei servizi di trasporto e movimentazione degli strumenti musicali di Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione, qui di seguito indicata come Fondazione Milano,
- mediante procedura negoziata sotto soglia senza pubblicazione di bando con invito degli operatori che hanno risposto alla richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul sito di Scuole Civiche di Milano FdP e inviata via mail a dodici operatori reperiti tramite internet ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici;
- l'aggiudicazione del presente appalto è effettuata con Accordo Quadro con un unico operatore economico ex art 59 Codice dei contratti e direttiva comunitaria 2004/18/CE, con Criterio del prezzo più basso, a corpo, mediante percentuale unica di ribasso offerta sui prezzi unitari per gli specifici tipi di prestazione ex art. 82 comma 1 lettera b del D.Lgs. 163/2006 e regolamento DPR 207/2010 art. 283 comma 4

Si informa - non esaustivamente - che la procedura è disciplinata dalle seguenti principali fonti normative:

- Dir. 2004/18/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- R.D. 23-5-1924 n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e in particolare:
 - o art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 163/2006;
 - o art 59 (Accordi quadro) del D.Lgs. 163/2006
- Regolamento per l'Acquisizione in Economia di forniture, lavori e servizi di Scuole Civiche di Milano, FdP (pubblicato nel sito web della Fondazione al seguente indirizzo: http://www.fondazionemilano.eu/sites/all/files/20130521_scm_regolamento_per_gli_acquisti_in_economiaok.pdf)

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE

La documentazione è costituita da:

- Nota esplicativa;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Tabella Allegato A;
- DUVRI (previsionale).

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia della Documentazione di gara consultando il sito: <http://www.fondazionemilano.eu/pagine/bandi-pubbliciprocedure-negoziate>.

ART. 3 - MODELLI DI DOCUMENTAZIONE

La modulistica per la presentazione dell'offerta è costituita da:

1. mod. "DICHIARAZIONI";
2. mod. "MOE" per la formulazione dell'offerta economica;
3. mod. "DEO" (Dichiarazione esplicativa dell'offerta ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis. d.lgs 163/06), relativo ad ogni singolo servizio

Ciascun modello "DICHIARAZIONI" contiene le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara ed è costituito anche dal modello relativo alle dichiarazioni di idoneità morale che devono essere presentate da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza – se a concorrere sia una società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; da tutti i soci - se a concorrere sia società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari - se a concorrere sia società in accomandita semplice.


ART. 4 - MODALITA' RITIRO ATTI E MODELLI DI GARA

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere visionati e scaricati all'indirizzo internet: www.fondazionemilano.eu. - sezione "Bandi".

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (art. 34 Codice dei Contratti D.lgs 163/2006)

- Imprese singole (individuali o società);
- Raggruppamenti d'impresa (RTI / ATI):
 - a. Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate prima della presentazione dell'offerta, che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza - ai sensi dell'art. 37 Codice Contratti pubblici - ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - b. Imprese che dichiarino di volersi appositamente e temporaneamente raggruppare in caso di aggiudicazione, e si impegnino in tal caso a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza - ai sensi dell'art. 37 Codice Contratti pubblici - ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- Consorzi:
 - a. Consorzi di imprese con attività esterna (art. 2612 Cod. Civ.) e le società consortili (art. 2615-ter Cod. Civ.);
 - b. Consorzi di cooperative e Consorzi stabili ex art. 36 Codice dei Contratti d.lgs163/2006;
 - c. Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25.06.1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.08.1985 n. 443.

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.



E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla medesima gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa in associazione o consorzio.

E' vietata altresì la partecipazione contemporanea alla medesima gara del consorzio sia autonomamente e in proprio, sia congiuntamente e/o per conto delle singole consorziate.

Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti (GEIE).

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia l'impresa individuale, sia il consorzio che il consorziato, ovvero le imprese associate o associate nel RTI/ATI, nei quali si verifichi la contemporanea partecipazione della stessa impresa/consorziato.

Sono altresì ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici dei Paesi appartenenti all'U.E. in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara degli operatori economici italiani.

Altri soggetti previsti dal Codice dei Contratti pubblici, dalla L. 11-11-2011 n. 180 Statuto delle imprese, o da altre Leggi.

Nel caso di A.T.I. già costituito gli atti di gara sono presentati dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale illimitata nel caso di ATI orizzontale, o con responsabilità solidale "pro quota" nel caso di ATI verticale.

Nel caso di A.T.I. costituendo gli atti di gara sono firmati e presentati - unitamente all'offerta congiunta - da tutte le imprese partecipanti associate; il contratto e la garanzia definitiva, a seguito dell'aggiudica, dovranno essere perfezionati dalla impresa mandataria, previo conferimento alla stessa del mandato collettivo con rappresentanza esclusiva.

Per gli atti di gara dei Consorziati partecipanti si applicano criteri analoghi a quelli dei concorrenti in ATI.

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione alla gara si rinvia al capitolo "**DOCUMENTI**" di cui più avanti.

(D.P.R. 207/2010 art. 275 comma 2 con rif. art. 92; D.Lgs. 163/2006 art. 37)

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% dell'importo totale dei servizi, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% dell'importo totale dei servizi, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L'imprenditore mandatario in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Per i requisiti dei Consorziati partecipanti si applicano criteri analoghi a quelli dei concorrenti in ATI.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.



ART. 6 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

Capo 1 - Forma, termini e modalità di recapito del plico d'offerta

La documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere racchiuse in un unico plico opaco che - **a pena di irricevibilità ed esclusione** - deve giungere alla stazione appaltante **chiuso e debitamente sigillato** in modo da assicurarne, nel pieno rispetto del **principio di segretezza** delle offerte, l'inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni di selezione.

Nel caso in cui il plico per difetto delle prescritte indicazioni non sia riconducibile a nessun concorrente o non sia riconducibile alla presente procedura **sarà dichiarato inammissibile e determinerà l'esclusione**.

Per questi motivi il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse:

- deve essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con modalità tecnica idonea a garantire che la chiusura originaria sia rimasta integra e non sia stata manomessa. Sono modalità di sigillo equivalenti, ad esempio: le impronte di ceralacca o altro simile materiale; le timbrature e firme (leggibili/verificabili) apposte dal Concorrente attraverso i lembi di chiusura; etc.
- deve recare sulla facciata esterna le seguenti indicazioni o equivalenti:
 - o i riferimenti del Concorrente,
 - o il destinatario: SCUOLE CIVICHE DI MILANO - Fondazione di partecipazione – Area Gestionale – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano
 - o la dicitura: **“GARA 17/2013 - Procedura negoziata sotto soglia con aggiudicazione mediante massimo ribasso per l'affidamento mediante Accordo Quadro con unico operatore economico del servizio di trasporto e/o movimentazione di strumenti musicali occorrente Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione CIG 5433952F08”** –e la data e ora di scadenza dei termini di presentazione delle offerte indicata nel bando di gara – **NON APRIRE**.

Al fine di consentire alla stazione appaltante l'espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate la dicitura da ultimo indicata, nonché la denominazione dell'impresa concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro esterno nel quale il corriere o l'agenzia dovessero eventualmente racchiudere il plico contenente l'offerta.

Capo 2 - Contenuto del plico

A pena d'esclusione: Il Concorrente include nel **Plico**, la **Busta A dei Documenti** (con la documentazione e le dichiarazioni richieste) e la **Busta B dell'Offerta** ben distinte e separate, ciascuna chiusa e sigillata sui lembi di chiusura con modalità tecnica idonea a garantire che la chiusura originaria sia rimasta integra e non sia stata manomessa.

A tale scopo Il Concorrente si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:** i documenti richiesti nell'articolo successivo dovranno essere racchiusi in una busta unica sulla quale deve essere riportato il nominativo del Concorrente, nonché la seguente dicitura o equivalente: **“BUSTA A - DOCUMENTI - SCUOLE CIVICHE DI MILANO - GARA 17/2013** Procedura negoziata sotto



Fondazione Milano®

soglia con aggiudicazione mediante massimo ribasso per l'affidamento mediante Accordo Quadro con unico operatore economico del servizio di trasporto e/o movimentazione di strumenti musicali occorrente Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione CIG 5433952F08” – **NON APRIRE**;

- **BUSTA B – OFFERTA:** l'offerta (Modulo MOE + Modello DEO) come di seguito specificato, dovrà essere racchiusa in una busta unica sulla quale deve essere riportato il nominativo del Concorrente, nonché la seguente dicitura o equivalente: **“BUSTA B - OFFERTA - SCUOLE CIVICHE DI MILANO - 17/2013** Procedura negoziata sotto soglia con aggiudicazione mediante massimo ribasso per l'affidamento mediante Accordo Quadro con unico operatore economico del servizio di trasporto e/o movimentazione di strumenti musicali occorrente Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione CIG 5433952F08” – **NON APRIRE**.

Si precisa quanto segue:

Imprese che partecipano singolarmente

Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa concorrente;

ATI costituiti o costituendi

Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno:

- Denominazione o ragione sociale del soggetto dell'impresa concorrente mandataria;

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero consegnate a mano.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.

La documentazione e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana.

Il personale addetto al ricevimento sottoscriverà il relativo avviso, nel caso in cui la consegna avvenga tramite servizio postale o mediante agenzia autorizzata, ovvero rilascerà apposita ricevuta in caso di consegna manuale e apporrà sul plico d'offerta apposito timbro all'atto della ricezione del plico medesimo indicante il giorno e l'ora di ricezione.

Il recapito del plico rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Pertanto i plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza in quanto irricevibili.



Fondazione Milano*

Oltre il suddetto termine di scadenza, non sarà ritenuta valida alcuna ulteriore offerta, anche se sostitutiva, aggiuntiva o integrativa di offerta precedente.

In proposito si precisa anche che, **a pena di esclusione**, presso la sede della Stazione Appaltante dovrà esservi – alla scadenza del predetto termine – **un solo ed unico plico per ciascuno dei partecipanti** e non sarà ammessa, neppure entro il termine summenzionato, nessuna aggiunta o integrazione della documentazione e dell’offerta già inviate che comporti una moltiplicazione dei plichi afferenti al medesimo partecipante alla gara.

Non è ammessa la revoca dell’offerta se la revoca è giunta oltre il termine di ricezione delle offerte.

Capo 3 – Documentazione Amministrativa (Busta A)

La Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:

La **DOMANDA di PARTECIPAZIONE**

Si precisa che:


- L’istanza di partecipazione deve, **a pena di esclusione**, essere firmata da persona avente il potere di impegnare l’offerente verso i terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile.
- In caso di raggruppamenti o consorzi di cui all’art 34 comma 1, lett. d) e) ed f) d.lgs. 163/2006 già costituiti, la domanda di partecipazione, **a pena di esclusione**, dovrà essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti” (e sottoscritta dal relativo legale rappresentante);
- in caso di raggruppamenti o consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e), d.lgs. 163/2006 non ancora costituiti, l’offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere espressa da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti).

Per la redazione dell’istanza di partecipazione e le restanti dichiarazioni i concorrenti sono invitati a usare, preferibilmente, i modelli predisposti da Fondazione Milano.

Eventuali diverse modalità di redazione dovranno in ogni caso essere equivalenti ai modelli suddetti e contenere tutte le informazioni in essi richieste.

La domanda di partecipazione a **pena esclusione** deve recare:

- l’instestazione del Concorrente, e le seguenti indicazioni:
- **GARA 17/2013 Procedura negoziata sotto soglia con aggiudicazione mediante massimo ribasso per l’affidamento mediante Accordo Quadro con unico operatore economico del servizio di trasporto e/o movimentazione di strumenti musicali occorrente Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione**
- CIG 5433952F08,



- numero di telefono e di fax e indirizzo E-mail e PEC,
- partita IVA e/o codice fiscale,
- matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda e PAT INAIL e/o di altri Enti di iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del Concorrente,
- Agenzia delle Entrate territoriale di competenza;
- tipologia di iscrizione previdenziale (datore di lavoro, gestione separata committente/associante, lavoratore autonomo, gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione);
- C.C.N.L. applicato;
- numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di imprenditore (Micro, Piccola, Media, Grande) ai sensi della L. n. 180/2011 - Statuto delle imprese;
- Ufficio Provinciale del Lavoro territoriale di competenza.

nella stessa domanda di partecipazione il Concorrente osserva le seguenti prescrizioni ciascuna **a pena esclusione**:

- a) chiede di essere ammesso alla gara,
- b) autorizza la Stazione Appaltante ad inviare ogni comunicazione all'indirizzo fax o E-mail o PEC dichiarata,
- c) dichiara di conoscere e accettare senza alcuna condizione o riserva tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta e si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto,
- d) allega contestualmente, nella Busta A, una copia del Capitolato speciale d'appalto, sottoscritta dal Concorrente in ogni pagina, come parte integrante dell'offerta medesima, inclusa nella Busta B.

Si precisa che l'aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto dovrà confermare di avere conosciuto il capitolato e di averlo allegato come parte integrante della sua offerta e lo richiamerà e accetterà come parte integrante del contratto (cosiddetta "relazione perfetta").

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti del servizio.

- e) dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del d.lgs. 231/01) presente sull'area dedicata del sito web di Scuole Civiche di Milano:

<http://www.fondazionemilano.eu/pagine/modello-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-d-lgs-23101-0>

- f) autorizza Fondazione Milano, *(nell'eventualità che un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti")*, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **ovvero** non autorizza l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della documentazione alla gara, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale

DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE ⁽¹⁾ E PARTICOLARE

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti, ciascuno **a pena di esclusione**:

A) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, attestante la **non sussistenza di alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis** del Codice dei Contratti (d.lgs. 163/2006).

B) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n.445/2000 da cui risultino oltre al numero e alla data di iscrizione al **Registro delle Imprese della CCIAA**, la denominazione, la forma giuridica del concorrente, il numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (per le società cooperative) ed **il settore di attività che deve essere compatibile ed aderente all'oggetto dell'accordo quadro**.


Nello specifico:

- Per le imprese individuali, i nominativi e le date di nascita del titolare e del direttore tecnico ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per le società in accomandita semplice, i nominativi e le date di nascita dei soci accomandatari e dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per la società in nome collettivo, i nominativi e le date di nascita dei soci e dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per altro tipo di soc. o consorzio, i nominativi e le date di nascita degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici e del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

C) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la **non sussistenza di alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. b) e lett. m-ter**, d.lgs. n.163/2006, resa, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000:

- Per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico;
- Per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;
- Per le soc. in nome collettivo, dai soci e dai direttori tecnici;
- Per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.

D) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la **non sussistenza di alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. c)**, d.lgs. n.163/2006, resa, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000:



Fondazione Milano*

- Per le imprese individuali, i nominativi e le date di nascita del titolare e, se previsto, del direttore tecnico (ⁱⁱ) ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per le società in accomandita semplice, i nominativi e le date di nascita dei soci accomandatari e, se previsti, dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per la società in nome collettivo, i nominativi e le date di nascita dei soci e, se previsti, dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per altro tipo di soc. o consorzio, i nominativi e le date di nascita degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e, se previsti, dei direttori tecnici e del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

E) Atti e documenti con cui il concorrente dimostri che via sia stata completa ed effettiva **dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata** *“Qualora nei confronti dei soggetti cessati di cui alla lettera D) sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o comunque, condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18”.*

F) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante attestante: l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di **forme di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ.** con altri operatori economici concorrenti e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di non essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, della partecipazione alla presente procedura di altri concorrenti con i quali si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

l'esistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di forme di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici concorrenti e dichiara comunque di aver formulato autonomamente l'offerta.

G) Dichiarazione nella quale si attesta l'ottemperanza della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero che non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

H) Documento comprovante l'avvenuta costituzione di una **Cauzione provvisoria** pari al 2% dell'importo a base d'appalto oltre oneri sicurezza; pertanto la cauzione richiesta e pari a: euro 1.600,00.

Tutti gli importi sono arrotondati per difetto o per eccesso al centesimo (Reg. CE/1103/97 art. 5).
La cauzione provvisoria di cui sopra potrà, essere costituita in una delle seguenti modalità:



Fondazione Milano®

- a) **assegno circolare** non trasferibile intestato a Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione;
- b) **fidejussione bancaria** rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge;
- c) **polizza assicurativa** sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da operatori economici di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- d) **fidejussione** rilasciata da operatore iscritto nell' Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 T.U. in materia bancaria e creditizia, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. n. 58/1998 T.U. Intermediazione Finanziaria.

La cauzione prestata nelle forme di cui alle lettera b),c) e d) dovrà avere una durata minima di centottanta giorni decorrente dalla data di presentazione dell'offerta, in più dovrà contenere una dichiarazione - o essere accompagnata da una dichiarazione - di impegno del garante a rinnovare la cauzione per un periodo ulteriore di 180 gg. nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura (Codice contratti pubblici art.75). La cauzione prestata nella forma di assegno di cui alla lettera a) potrà essere trattenuta dalla stazione appaltante per la stessa durata sopradetta.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente: →la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; →la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; →la operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le polizze o fidejussioni **rilasciate in forma cartacea** devono essere munite (**a pena di esclusione**):

- **della firma del sottoscrittore bene identificato**
- **accompagnata dalla sua attestazione di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza**
- **e dalla descrizione del titolo in base al quale è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.**

Nel caso di polizze o fidejussioni **rilasciate in via telematica** il concorrente presenterà con l'offerta la copia cartacea del documento informatico, la quale sarà ritenuta valida alle seguenti condizioni, **ciascuna a pena d'esclusione**:

- se conterrà le indicazioni che mettano la Commissione di Gara in grado di verificare seduta stante in via telematica l'equivalenza della copia prodotta al suo originale, la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente);
- se il **certificato della firma elettronica, oltre a identificare il sottoscrittore, ne specificherà la qualità di rappresentante dell'Ente emittente della polizza o fidejussione.**

L'importo a garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si richiede agli operatori economici di documentare tale requisito tramite certificazione di qualità conforme alle norme europee, in **originale o in copia**, purché:



Fondazione Milano®

- autenticata con le modalità di cui all'art'articolo 18 (notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato)
- o dichiarata conforme ex art. 19 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 attestante che la copia è conforme all'originale) del D.P.R. n. 445/2000,
- o fornendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta libera, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dal legale rappresentante, attestante in capo al concorrente il possesso della stessa.

Se la certificazione è stata precedentemente presentata in originale o in copia autenticata a Fondazione Milano in occasione della partecipazione ad altre gare d'appalto, il Concorrente potrà presentare fotocopia del medesimo certificato, indicando con chiarezza la precedente gara per cui era stato presentato.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello dell'aggiudicatario resterà vincolato fino alla stipula del contratto salva diversa disposizione. Il deposito cauzionale provvisorio copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidataria.

Nel caso in cui il concorrente, sorteggiato ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica di cui al successivo Capo 5 del presente articolo, non presenti entro i termini, la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, Fondazione Milano procederà all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio, ferma restando in ogni caso la possibile esclusione dalla gara.

Impegno del garante - Il Concorrente dovrà presentare con l'offerta l'impegno di un garante – secondo uno dei tipi di polizza o fideiussione bancaria o di intermediario finanziario di cui al punto precedente - a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113 Codice Contratti pubblici per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (Art. 77 comma 8 Codice contratti pubblici).


Nel caso in cui l'impegno del garante non fosse già incluso nella polizza o fideiussione presentata a titolo di cauzione provvisoria, dovrà essere munito delle identiche modalità di firma richieste per la cauzione provvisoria.

Cauzione di A.T.I. o Consorzio

In caso di A.T.I. o Consorzio, il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del consorzio/ATI siano in possesso della certificazione del sistema qualità.

Nel caso di A.T.I. già costituito le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale illimitata, nel caso di ATI orizzontale, e con responsabilità solidale "pro quota", nel caso di ATI verticale.

Nel caso di A.T.I. costituendo, la garanzia provvisoria e firmata e presentata da tutte le imprese associate - unitamente all'offerta congiunta - e ne rispondono tutte in concorso solidale illimitato; la garanzia definitiva dovrà essere presentata dalla impresa mandataria, previo conferimento alla stessa del mandato collettivo con rappresentanza esclusiva.



I) **Dichiarazione di Subappalto** (non presente nei Modelli proposti da Fondazione Milano) - Nel caso in cui il Concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare **dichiarazione** con l'indicazione della prestazione che intende subappaltare nei limiti previsti dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici.

In mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.

La dichiarazione del subappalto può essere inclusa nella Domanda di partecipazione.

In caso di aggiudica è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere a Fondazione Milano, copia delle fatture a quietanza rilasciate dal subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale trasmissione sarà dovuta entro 20 gg dal corrispondente pagamento effettuato da Fondazione Milano.

Nel caso in cui l'affidatario non trasmetta le fatture in oggetto Fondazione Milano si vedrà costretta a sospendere il successivo pagamento a favore dell'affidatario e a trattenere la cauzione.

Si applica per tutte le imprese concorrenti, incluse le imprese mandanti in ATI o Consorzi.

L) Dichiarazione relativa al **possesso di un volume d'affari** (non presente nei Modelli proposti da Fondazione Milano) pari almeno a euro **60.000,00** con riferimento al triennio 2010/2011/2012. In caso di ATI orizzontale/verticale il requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale della prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

M) Dichiarazione di **aver svolto con buon esito contratti** (non presente nei Modelli proposti da Fondazione Milano) aventi ad oggetto prestazioni riconducibili alle prestazioni oggetto della gara nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (dicembre 2010 - dicembre 2013), per enti pubblici o soggetti privati, per un valore complessivo con esclusione dell'IVA almeno pari a euro **60.000,00**. Nel caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale della prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

N) **MODELLO GAP** (Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante, il mod. Gap, esclusivamente per la parte relativa a "imprese partecipanti", reperibile nel sito internet <http://www.prefettura.it/milano/contenuti/37555.htm>. In caso di partecipazione da parte di ATI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso. Il numero d'ordine dell'appalto da indicare nel modulo è quello rilevabile dal bando di gara.

In caso di Consorzio

Nel caso in cui concorrano consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter c.c. e art. 34 comma 1 lett. c) d.lgs. 163/2006 e definito dall'art. 36 d.lgs. 163/2006

o di



Fondazione Milano*

consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del d.lgs. C.P.S. n. 1577/1947, nonché i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985 e art. 34 comma 1 lett. b), d.lgs. n.163/2006:

dovranno presentare:

- I. domanda di partecipazione e documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O) e P) presentata dal consorzio.
- II. dichiarazione contenente l'indicazione dei consorziati designati, (in caso di aggiudicazione), all'esecuzione dei lavori/servizi; si precisa che i consorziati designati dovranno eseguire direttamente i lavori aggiudicati, fatta salva l'applicazione delle norme che regolano il ricorso al subappalto; ai consorziati designati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara;
- III. documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F) e G) da parte di ciascuno dei consorziati designati.

In caso di ATI

Nel caso in cui concorra un raggruppamento temporaneo di imprese (ex art. 34, comma 1 lett. d) Codice dei Contratti d.lgs. 163/2006):

- se l'A.T.I. è già costituito, atto (in originale o in copia autentica con le modalità di cui all' art. 18 o dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000) da cui risulti il conferimento del mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa mandataria contenente, tra l'altro, le seguenti clausole: l'inefficacia nei confronti della Stazione Appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa; l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, dalla rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'accordo quadro, fino alla estinzione di ogni rapporto; l'indicazione delle categorie – o delle quote percentuali di categorie – di lavorazione per ciascuna impresa;
- se A.T.I. non è ancora costituito, dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legati delle imprese che intendono associarsi, che specifichi il tipo di ATI prescelto (verticale, orizzontale o misto) e l'impresa mandataria e che contenga l'indicazione delle categorie – o delle quote percentuali di categorie – di lavorazioni per ciascuna impresa, oltre all'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti(ex art. 37 comma 8 Codice dei Contratti) e che, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'accordo quadro, produrranno il contratto costitutivo dell'ATI:
 - *da parte dell'impresa mandataria* domanda di partecipazione e documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E) F), G), H), I), L), M), N), O) e P).
 - da parte delle imprese mandanti domanda di partecipazione e documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F) e G).
 - La cauzione provvisoria di cui alla lettera H) è unitaria ma deve, **a pena di esclusione**, nel caso di RTI non ancora costituito, riportare come intestatari tutti i soggetti del raggruppamento.



Fondazione Milano®

- In caso di A.T.I. o Consorzio, il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del consorzio/ATI siano in possesso della certificazione del sistema qualità (vedi lettera h del presente articolo).

Avvalimento

Documentazione per avvalimento, se richiesto (a pena di esclusione)

Obbligatoria: per tutte le imprese ausiliate e ausiliarie, incluse le imprese mandanti in ATI o Consorziato.

Il Concorrente che dichiara di usufruire dell'avvalimento - ammesso dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici e nei limiti dell'art 50 del Codice dei Contratti dovrà presentare la documentazione di cui all'art. 49 comma 2 e 50 comma 1 del Codice dei Contratti.

Il Concorrente **ausiliato** dovrà presentare **a pena d'esclusione** la documentazione richiesta dai precedenti punti A), B), C), D), E), F), G) e P) e quella in ordine ai requisiti di carattere generale, e attestante il possesso di detti requisiti sia per la propria impresa, sia per l'impresa **ausiliaria**, con dichiarazioni firmate dal legale rappresentante di quest'ultima o suo procuratore.

Il Concorrente **ausiliato** dovrà, **a pena d'esclusione**, presentare inoltre i seguenti documenti:


- una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante la volontà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa **ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa **ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio né associata o consorziata con altri soggetti ai sensi dell'articolo 34 Codice dei contratti pubblici;
- originale o copia autentica del **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Sarà ritenuta equivalente alla copia autentica anche la fotocopia del contratto allegata alla dichiarazione sostitutiva di notorietà che ne attesti la conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 - 47 e 38 del DPR 445/2000;

Capo 4 – Offerta economica (Busta B)

L'offerta economica deve, **a pena di esclusione**, essere firmata da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso i terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura).

L'offerta - segreta – deve contenere i seguenti elementi, ciascuno a pena d'esclusione:

- > la ragione/denominazione sociale del concorrente, la sua sede, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;
- > il ribasso percentuale unico da applicarsi sui singoli prezzi unitari a base d'asta di cui all'allegato A per gli specifici tipi di prestazione, che dovranno essere indicati con approssimazione fino alla seconda cifra decimale; nel caso in cui il concorrente indichi un



numero maggiore di decimali, la Commissione di Gara prenderà in considerazione, senza procedere ad arrotondamenti, le sole prime tre cifre decimali; nel caso in cui il concorrente indichi un numero inferiore di decimali (e quindi due, uno o nessuno), la Commissione di Gara considererà il valore dei decimali "mancanti" pari a zero;

- > la **dichiarazione** esplicativa dell'offerta, con la **scomposizione dei costi** secondo il modello predisposto dalla Fondazione atta a documentare che - ai sensi dell'art. 82 comma 3-bis d.lgs. 163/2006 - il ribasso sul prezzo unitario per ogni singola prestazione è stato determinato senza incidere sulle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- > Il costo del personale deve essere valutato moltiplicando il costo orario, come definito dalla norma, per il numero di ore/uomo necessarie per rendere la prestazione; pertanto è legittimo il ribasso giustificato in tutto o in parte dal minor numero di ore/uomo, fermo restando il costo orario suddetto, ma la stazione appaltante, ai sensi del comma 3 art. 86 d.lgs. 163/2006, potrà sempre richiedere all'offerente di giustificarne la congruità;
- > Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 87 comma 3 d.lgs. 163/2006);
- > la dichiarazione di impegnarsi a mantenere invariato i prezzi offerti per tutto il periodo contrattuale;
- > la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell'art. 1329 del c.c.;
- > la dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia;
- > la dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto;
- > l'impegno, per le ATI costituendo, in caso di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice dei Contratti, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.;
- > L'offerta deve anche riportare l'aliquota IVA da applicare al servizio.

L'offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- > dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere validamente sottoscritta;
- > la sottoscrizione dell'offerta dovrà essere autografata in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica;
- > le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato.

In caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art 34 comma 1, lett. d) e) ed f) d.lgs. 163/2006 già costituiti, l'offerta economica a pena di esclusione, dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti" (e sottoscritta dal relativo legale rappresentante);



Fondazione Milano*

in caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. d) ed e), d.lgs. 163/2006 non ancora costituiti, l'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti).

L'offerta economica e la dichiarazione esplicativa dell'offerta dovranno essere, preferibilmente, formulate mediante utilizzo degli appositi moduli MOE e DEO predisposti da Fondazione Milano.

Termine di validità dell'offerta:

È consentito agli offerenti svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni di presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art.11 comma 6 del Codice dei Contratti).

ART. 7 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

l'espletamento delle procedure di gara si terrà in seduta pubblica presso Fondazione Milano Alzaia Naviglio Grande n.20 Milano, il **20 Gennaio alle ore 15.00.**

La Stazione Appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere, aggiornare ad altra ora o ad altro giorno o non effettuare l'esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.

La Commissione di Gara nella prima seduta procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti e richiederà, ad un numero di partecipanti non inferiori al 10% delle offerte presentate, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica, presentando la documentazione necessaria.

In via collaborativa, ai fini di accelerare la procedura, si invitano i concorrenti a produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-economici prescritti (volume d'affari e referenze), unitamente alla documentazione in sede di presentazione dell'offerta.

Qualora i concorrenti sorteggiati non avessero presentato la predetta documentazione in sede di gara, decorsi i dieci giorni dalla data di richiesta di cui sopra, in seduta pubblica la Commissione comunicherà l'esito delle verifiche. Nel caso in cui alcuni concorrenti non abbiano fornito le prove richieste, ovvero non abbiano confermato le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si procederà all'esclusione di detti concorrenti dalla gara ed all'applicazione dei provvedimenti indicati nel citato art. 48 del Codice dei Contratti (iii).

Nella stessa seduta si procederà, altresì all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e a individuare provvisoriamente la migliore offerta, fatti salvi i controlli di legge successivi.

ART. 8 - VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, Fondazione Milano si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati negli atti di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione.



Fondazione Milano*

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale della fornitura oggetto dell'appalto. Nel caso in cui Fondazione Milano dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato da Fondazione Milano avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

ART. 9 - PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione.

1. Unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare a Fondazione Milano, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.
2. In caso di presentazione di tale dichiarazione, Fondazione Milano consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti.
3. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, Fondazione Milano consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.
4. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria.

ART. 10 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti dal 07/01/2014 al 16/01/2014 ore 12,00 inviando il quesito tramite e-mail ad appalti@fondazionemilano.eu. Le risposte saranno inserite, in forma anonima nel suddetto sito internet, in apposito file "quesiti" in costante aggiornamento. L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il giorno 17/01/2014, ore 14,00.

(¹) d.lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000) (116)

In vigore dal 22 giugno 2013

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (114)

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (107)

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (108)

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; (109)

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; (110)

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (111)

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; (102)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; (112)

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; (100)

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; (101)

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all' articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; (103)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (105).

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. (104)

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (113)

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (106)

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. (115)

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

(ii) Il "Direttore tecnico" è la figura ora chiamata dall'art.87 del nuovo Regolamento degli appalti pubblici (D.P.R. 207/2010) che lo definisce come l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei **lavori**". Tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'Attestazione S.O.A., necessaria per partecipare agli appalti pubblici di importo superiore a euro 150.000.

D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Art. 87 Direzione tecnica (art. 26, D.P.R. n. 34/2000)

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei **lavori**. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'Autorità dispone:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
- b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

(iii) d.lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti (art. 10, legge n. 109/1994) (152)

In vigore dal 10 febbraio 2012

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. // Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui

all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all' articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

1-bis Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.